



MINISTERO POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI




# Piano della filiera del tartufo 2017-2020

## Gruppo 2 Commercializzazione ed etichettatura

A cura di A.F. Ragone



- 
- Cosa dice la Legge?
  - Redazione di schede in cui è descritta la situazione attuale
  - Questionario a risposta multipla
  - Identificazione punti critici, lacune, anacronismi
  - Raccolta dei *desiderata*

capitolo 3.6 + 9 Allegati tecnici

capitolo 3.8 controlli e sanzioni

# Sicurezza alimentare/ vocabolario

**OSA=operatore del settore alimentare**», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

«**Impresa alimentare**» ogni soggetto pubblico o **privato**, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

«**immissione sul mercato**», **la detenzione** di alimenti o mangimi **a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione**, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

**Anche i raccoglitori sono OSA e devono garantire che i loro tartufi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.**


# Sicurezza alimentare

**Notifica** alla autorità sanitarie (automatica tramite il tesserino?)

La raccolta di prodotti selvatici è «*produzione primaria*» e pertanto anche i raccoglitori devono rispettare gli obblighi previsti dal **pacchetto igiene** (Reg CE 852/04)

Sono esonerate **SOLO** le :

- **cessioni occasionali (attività marginale)**
- **di piccoli quantitativi (\*)**
- **direttamente al consumatore finale/dettagliante locale che fornisce al consumatore finale (ristoranti)**



Chi va per Hobby e cede saltuariamente è in esonero

(\*) dovrà essere definito il piccolo quantitativo

# Sicurezza alimentare

- Chi va per hobby ma cede alle **INDUSTRIE** o **GROSSISTI**
- Chi raccoglie per mestiere
- Chi conduce tartufaie controllate
- Chi coltiva

**Rispetta l'Allegato 1 del Reg CE 852/04**

Potrebbe essere redatto ed adottato dalle Associazioni dei raccoglitori un **Manuale di Corretta Prassi Igienica**

**NB: Resta l'obbligo per tutti SEMPRE della TRACCIABILITA' ALIMENTARE (vedi slide successiva)**

# Tracciabilità

1. È disposta in tutte le fasi della filiera **la rintracciabilità** degli alimenti
2. Gli OSA devono essere in grado di individuare
  - **chi abbia fornito loro un alimento**
  - **le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.**

**La mancanza di tracciabilità è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 4.500 (sequestro amministrativo e confisca del prodotto).** DLgs 190/06 art 2

# Tracciabilità

## Ricevuta dell'art 5 bis Legge 752/85:

Specie /qualità  
Quantità  
Data e luogo di raccolta  
Corrispettivo ricevuto

## Registrazione di Tracciabilità Reg CE 178/02:

Nome + Cognome + indirizzo di chi CEDE  
Data e luogo  
Tipologia di prodotto  
Nome + Cognome + indirizzo di chi RICEVE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n° tesserino  
idoneità \_\_\_\_\_ cede a \_\_\_\_\_ ragione sociale/nome \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ p. iva/cf \_\_\_\_\_ i seguenti quantitativi di tartufi:

- Tuber magnatum Pico* (tartufo bianco) g \_\_\_\_\_
- Tuber melanosporum Vitt.* (tartufo nero pregiato) g \_\_\_\_\_
- Tuber Brumale var. moscatum De Ferry* (tartufo moscati) gr \_\_\_\_\_

Zona di raccolta: \_\_\_\_\_ (facoltativa per il prodotto spontaneo)

Documento fiscale ≠ doc. tracciabilità? Unico documento?

## Le denominazioni dei tartufi

Sono quelle previste dall'art 2 (7) della Legge 752/85:

1. ***Tuber magnatum Pico***, detto volgarmente tartufo bianco;
2. ***Tuber melanosporum Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3. ***Tuber brumale var. moschatum De Ferry***, detto volgarmente tartufo moscato;
4. ***Tuber aestivum Vitt.***, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5. ***Tuber uncinatum Chatin***, detto volgarmente tartufo uncinato;
6. ***Tuber brumale Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7. ***Tuber borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico***, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8. ***Tuber macrosporum Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero liscio;
9. ***Tuber mesentericum Vitt.***, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

**Costituiscono la DENOMINAZIONE LEGALE e pertanto DEVONO essere usate nella vendita del prodotto (art 17 Reg UE 1169/11)**

**I sinonimi dell'Allegato 1 della Legge 752/85 NON sono denominazioni legali!**



## Le specie commercializzabili

Alla luce dei più recenti studi, la classificazione corretta dei tartufi italiani è

***Tuber magnatum* Pico**, detto volgarmente ***tartufo bianco pregiato***

***Tuber melanosporum*, Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero pregiato***;

***Tuber brumale* Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero d'inverno***;

***Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry**, detto volgarmente ***tartufo moscato***;

***Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum***, detto volgarmente ***tartufo nero d'estate o scorzone***;

***Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin**, detto volgarmente ***tartufo uncinato***;

***Tuber borchii* Vittad. (= *Tuber albidum* Pico)**, detto volgarmente ***tartufo bianchetto* o *marzuolo***;

***Tuber macrosporum* Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero liscio***;

***Tuber mesentericum* Vittad.**, detto volgarmente ***tartufo nero ordinario***

Dovrebbe essere aggiornato l'elenco  
di cui all'art 2 Legge 752/85

...e le altre specie??

## Le specie commercializzabili

Le posizioni dei componenti del tavolo sono antitetiche:

- ***Divieto circolazione delle specie non autoctone per salvare il nostro patrimonio tartufigeno***

**Permettere la circolazione di semilavorati con le spore inattivate e vietare la vendita di specie non autoctone al consumatore finale**

- ***Liberalizzazione totale, per poter sfidare la concorrenza delle industrie di trasformazione estere***

# Etichettatura/vendita di prodotto sfuso

Accompagnare con cartello con le seguenti informazioni:

- Denominazione del tartufo (latino e italiano)
- Stato fisico (intero, pezzi,..)
- Origine del prodotto («ITALIA» obbligatoria per il coltivato/  
facoltativa per lo spontaneo)



# Etichettatura/vendita di prodotto confezionato

Le regole di etichettatura dei prodotti a base di tartufo sono le stesse degli altri prodotti alimentari (Reg. UE 1169/11)

- Denominazione legale (nome latino+ italiano)
- Nome del Responsabile
- Quantità netta
- Data di consumo preferibile
- Ingredienti /allergeni

***Gli AROMI devono essere elencati nell'elenco degli ingredienti: «aroma/naturale» (se lo è), solo «aroma» se è di sintesi***

***NON esiste obbligo di indicare «aroma di sintesi» (Reg UE 1334/08)***

# Etichettatura/vendita di prodotto confezionato

## IL CONSUMATORE NON DEVE ESSERE TRATTO IN INGANNO:

*\*per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;*

*\*suggerendo, tramite **l'aspetto**, la descrizione o **le illustrazioni**, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito.*



# Controlli e sanzioni

## La fragile biologia del tartufo suggerisce la necessità di dotare la filiera di precise norme di controllo e di contrasto delle condotte dannose

### Legge quadro nazionale 752/85:

Raccolta in assenza di tesserino di idoneità

La ricerca con un numero di cani superiore al consentito

Lo scavo senza vanghella / vanghetto

La lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

La raccolta dei tartufi immaturi;

L'omessa riempitura delle buche aperte per la raccolta;

La raccolta e la vendita di specie non consentite dalla Legge

La raccolta in periodi al di fuori del calendario e orario di raccolta

**Le leggi regionali hanno declinato la difesa del tartufo in modo non sempre coerente, con il risultato che la stessa pratica ammessa in una Regione può risultare vietata in altre regioni.**



## *Suggerimenti per la nuova legge quadro (da valutare)*

### Cap 3.8

- Inserimento dei richiami all'obbligo del rispetto delle norme sul benessere animale
- l'introduzione del divieto di raccolta per un periodo da concordare nelle zone in cui si sono verificati gli avvelenamenti dei cani (Ordinanza Ministero Salute 13 giugno 2016)
- sequestro e confisca del vanghella in caso di condotta di ricerca difforme dalle modalità e dai divieti previsti dalla Legge
- sequestro temporaneo del tesserino in caso di condotta di ricerca difforme dalle modalità e dai divieti previsti dalla Legge (sanzione accessoria)
- in casi estremi di condotta di ricerca difforme dalle modalità e dai divieti previsti dalla Legge, il sequestro del cane e affidamento al canile a spese del proprietario
- confisca e vendita a ristoratori della zona del prodotto raccolto in difformità
- Raccolta massima giornaliera



## Chi fa i controlli?

### SULLA RACCOLTA

1. Corpo Forestale dello Stato (attualmente assorbiti nell'Arma dei Carabinieri)
2. Guardie venatorie provinciali (anch'esse in riordino a seguito dell'abolizione delle Province)
3. gli Organi di polizia locale urbana e rurale, anche eventualmente dipendenti diretti delle Regioni
4. le Guardie Particolari Giurate (soggetti che hanno i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - Regio Decreto 773/31 giuramento davanti al Prefetto)

### SULLA COMMERCIALIZZAZIONE

1. Delegati esclusivamente soggetti aventi i requisiti previsti dal Reg UE 882/04 (ASL, ICQRF, CFS, AGECONTROL, AGENZIA DELLE DOGANE)

## i controlli sulle piante micorrizate

Il primo importante passo per il successo della coltivazione del tartufo è disporre di piante ben micorrizate con tartufo e valide da un punto di vista forestale.

- disciplinare di produzione delle piante
- requisiti minimi dei vivai
- sistema unico nazionale di certificazione delle piante
  - Certificazione di 1° livello (vivai)
  - Certificazione di 2° livello (regioni)

## Sanzioni

Due gruppi di violazioni a cui corrispondono diversi livelli di contrasto:

### **👉 condotte che ledono il patrimonio collettivo tartufigeno**

- la raccolta di tartufi immaturi ovvero fuori dai periodi previsti dal calendario nazionale
- la raccolta mediante lavorazione andante del terreno (zappatura)
- la raccolta senza ausilio del cane o con un numero di cani superiore al consentito
- la raccolta senza attrezzo idoneo
- l'apertura di buche in soprannumero non riempite
- la raccolta senza il possesso del tesserino prescritto
- la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione annuale
- la raccolta al di fuori delle ore consentite
- Il commercio di tartufi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse
- la cessione dei tartufi oltre i sette giorni successivi al termine indicato per la raccolta
- la certificazione di piante non idonee
- la vendita e/o l'impianto di piante senza certificazione

## Sanzioni

Due gruppi di violazioni a cui corrispondono diversi livelli di contrasto:

### ☞ **condotte che ledono i diritti di terzi**

1. raccolta nelle zone di “*Raccolta di tartufo riservata*” senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o
2. raccolta senza averne titolo nei terreni tabellati con la scritta “*raccolta di tartufo riservata - terre d`uso civico*”;
3. la tabellazione illegittima, l`apposizione di tabelle di riserva nelle tartufofaie non riconosciute come coltivate o controllate.
4. il collocamento della tabellazione non in conformità alle disposizioni della legge

## Sanzioni

Il quadro sanzionatorio deve essere coerente su tutto il territorio nazionale in considerazione:

- della omogeneità delle condotte illecite
- del frequente spostamento da una regione all'altra degli operatori del settore.

L'autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge potrebbe essere la REGIONE nel cui territorio è stata commessa l'infrazione.

Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dalle stesse Regioni.



[a.manzo@politicheagricole.it](mailto:a.manzo@politicheagricole.it)

[a.ragone@politicheagricole.it](mailto:a.ragone@politicheagricole.it)